



Relazione del Consiglio

[CONVERSIONE STATO PATRIMONIALE 31/12/2016 – 01/01/2017]

COMUNE MAGLIONE

Sommario

Introduzione	2
Gli elementi patrimoniali attivi.....	3
Immobilizzazioni	3
Immobilizzazioni immateriali.....	3
Immobilizzazioni Materiali.....	6
Immobilizzazioni finanziarie	11
Attivo circolante	13
Rimanenze di Magazzino	13
I Crediti	14
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.	16
Le disponibilità liquide.....	17
Ratei e Risconti	18
Patrimonio netto	19
Gli elementi patrimoniali passivi	21
Fondi per rischi e oneri.....	21
Fondi di quiescenza e obblighi simili.	21
Fondo manutenzione ciclica.	22
Fondo per copertura perdite di società partecipate.	22
Trattamento di Fine Rapporto.....	22
Debiti	23
Debiti da finanziamento	23
Debiti verso fornitori.	23
Debiti per trasferimenti e contributi.	23
Altri Debiti.....	23
Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti.....	25

Introduzione

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Gli elementi patrimoniali attivi

Immobilizzazioni

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni.

Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario, che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente.

Immobilizzazioni immateriali

a) I costi capitalizzati

Costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato; si iscrivono nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione, al costo di acquisto o produzione, ovvero quelli previsti dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali".

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua dell'affitto.

Nel caso in cui le migliorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l'ente si avvale, (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le migliorie sono iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza.

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si vale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.

b) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee

Nell'ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, sono acquisiti al patrimonio dell'ente a titolo oneroso, col sostenimento di un costo, il valore da iscrivere è pari al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscrivere è il valore normale determinato da un esperto esterno secondo le modalità indicate per i diritti di brevetto industriale.

Nei casi più semplici (ad es. valutazione di rendite o di usufrutto immobiliare), non è necessario far ricorso alla stima dell'esperto esterno.

I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà.

c) Immobilizzazioni in corso

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

Dall'analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2016 la situazione che emergeva era la seguente:

A) IMMOBILIZZAZIONI	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
1) Costi pluriennali capitalizzati	4.049,77
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-

Riscontrando con le movimentazioni intercorse nella conversione si rileva il seguente prospetto:

<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
Costi di impianto e di ampliamento	-
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-
Avviamento	-
Immobilizzazioni in corso ed acconti	-
Altre	-
Totale immobilizzazioni immateriali	-

Per la sezione in esame sono intercorse variazioni formali e sostanziali.

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.

Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.

Gli enti che, all'entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale armonizzata, applicavano altri coefficienti di ammortamento, adottano i coefficienti armonizzati a decorrere da tale data.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare se il bene immobile risulta essere completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso.

Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.

Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.

Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.15, il quale prevede che "ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente", in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione, e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni".

Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale, determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo.

La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.).

Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come “beni culturali”, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, o “beni soggetti a tutela”, ai sensi dell’art. 139 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento.

Per gli immobili acquisiti dall’ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell’Ufficio Tecnico dell’ente, salva la facoltà dell’ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’ente, su istanza del presidente/sindaco dell’ente medesimo.

Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene.

Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso, ecc.).

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati.

Fermo restando il principio generale in base al quale la quota di ammortamento va commisurata alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d’ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell’ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell’ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;

- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

Operazione di scorporo aree

Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.15, il quale prevede che "ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente", in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione, mutuando la disciplina prevista dall'art. 36 comma 7 del DL luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, successivamente modificato dall'art. 2 comma 18 del DL 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006 n. 286: "Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni".

È possibile visionare i fabbricati revisionati e quelli senza valore di costo storico nell'apposita sezione all'interno di IO.

Dall'analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2016 la situazione che emergeva era la seguente:

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
1) Beni demaniali	1.027.047,97
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	-
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	-
3) Terreni (patrimonio disponibile)	90.751,73
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	35.504,35
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	-
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	481.031,95
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	-
6) Macchinari, attrezzature ed impianti	9.666,13
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	-
7) Attrezzature e sistemi informatici	2.023,42
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	-
8) Automezzi e motomezzi	4.463,87
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	-
9) Mobili e macchine d'ufficio	2.993,09
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	-
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	3.016,57
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	7.556,77
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	-
13) Immobilizzazioni in corso	-
Totale	1.664.055,85

Riscontrando con le movimentazioni intercorse nella conversione si rileva il seguente prospetto:

<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>	
Beni demaniali	39.496,33
Terreni	-
Fabbricati	-
Infrastrutture	39.496,33
Altri beni demaniali	-
Altre immobilizzazioni materiali (3)	822.086,66
Terreni	159.896,49
<i>di cui in leasing finanziario</i>	-
Fabbricati	551.886,41
<i>di cui in leasing finanziario</i>	-
Impianti e macchinari	-
<i>di cui in leasing finanziario</i>	-
Attrezzature industriali e commerciali	6.530,64
Mezzi di trasporto	-
Macchine per ufficio e hardware	891,20
Mobili e arredi	-

Infrastrutture	102.881,92
Diritti reali di godimento	-
Altri beni materiali	-
Immobilizzazioni in corso ed acconti	-
Totale immobilizzazioni materiali	861.582,99

È da evidenziare che nella sezione in questione sono intervenute variazioni formali e sostanziali dovute alla revisione dell'inventario.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.

a) Azioni

Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto".

Nel caso in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto.

In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo).

b) Partecipazioni non azionarie

I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni.

c) Titoli

A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri del costo o di mercato. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno.

d) I crediti concessi dall'ente

Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio precedente, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.

Dall'analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2016 la situazione che emergeva era la seguente:

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
1) Partecipazioni in:	
a) imprese controllate	-
b) imprese collegate	-
c) altre imprese	7.274,26
2) Crediti verso:	

a) imprese controllate	-
b) imprese collegate	-
c) altre imprese	-
3) Titoli (investimento a medio e lungo termine)	-
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	-
5) Crediti per depositi cauzionali	-
Totale	7.274,26

Riscontrando con le movimentazioni intercorse nella conversione si rileva il seguente prospetto:

<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>	
Partecipazioni in	
<i>imprese controllate</i>	-
<i>imprese partecipate</i>	-
<i>altri soggetti</i>	7.274,26
Crediti verso	
altre amministrazioni pubbliche	-
<i>imprese controllate</i>	-
<i>imprese partecipate</i>	-
<i>altri soggetti</i>	-
Altri titoli	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.274,26

È da evidenziare che nella sezione in questione sono intervenute solo variazioni formali.

Attivo circolante

Rimanenze di Magazzino

Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).

Non risultano giacenze di magazzino per l'Ente alla data del 31/12/2016.

I Crediti

a) Crediti di funzionamento

I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione).

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.

b) Crediti da finanziamenti contratti dall'ente

Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell'esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell'esercizio relative alle accensioni di prestiti.

c) Crediti finanziari concessi dall'ente

Crediti concessi per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate.

Dall'analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2016 la situazione che emergeva era la seguente:

II) CREDITI		
1) Verso contribuenti		18.993,23
2) Verso enti del settore pubblico allargato:		
a) Stato - correnti S.C.		9.133,61
- capitale S.CP.		-
b) Regione - correnti S.C.		-
- capitale S.CP.		15.626,80
c) Altri - correnti S.C.		-
- capitale S.CP.		-
3) Verso debitori diversi:		-
a) verso utenti di servizi pubblici		733,20
b) verso utenti di beni patrimoniali		393,50
c) verso altri - correnti S.C.		25.334,00
- capitale S.CP.		-
d) da alienazioni patrimoniali		-

e) per somme corrisposte c/terzi	6.549,72
4) Crediti per I.V.A.	-
5) Per depositi:	-
a) banche	-
b) Cassa Depositi e Prestiti e altri istituti T5C3	-
Totale	76.764,06

Riscontrando con le movimentazioni intercorse nella conversione si rileva il seguente prospetto:

<u>Crediti (2)</u>	
Crediti di natura tributaria	
<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-
<i>Altri crediti da tributi</i>	18.993,23
<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-
Crediti per trasferimenti e contributi	
<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	24.760,41
<i>imprese controllate</i>	-
<i>imprese partecipate</i>	-
<i>verso altri soggetti</i>	-
Verso clienti ed utenti	5.575,89
Altri Crediti	
<i>verso l'erario</i>	323,00
<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-
<i>altri</i>	27.434,53
Totale crediti	77.087,06

È da evidenziare che nella sezione in questione sono intervenute variazioni formali e sostanziali dovute all'inserimento del credito IVA.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Non risultano attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni per l'Ente alla data del 31/12/2016.

Le disponibilità liquide

Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:

- conto di tesoreria, che comprende il conto "Istituto tesoriere/cassiere", nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. In altre parole, per l'ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva;
- altri depositi bancari e postali;
- assegni;
- denaro e valori in cassa.

Dall'analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2016 la situazione che emergeva era la seguente:

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1) Fondo di cassa	93.688,87
2) Depositi bancari	-
Totale	93.688,87

Riscontrando con le movimentazioni intercorse nella conversione si rileva il seguente prospetto:

<u>Disponibilità liquide</u>	
Conto di tesoreria	
<i>Istituto tesoriere</i>	93.688,87
<i>presso Banca d'Italia</i>	-
Altri depositi bancari e postali	5.258,01
Denaro e valori in cassa	-
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-
Totale disponibilità liquide	98.946,88

È da evidenziare che nella sezione in questione sono intervenute variazioni formali e sostanziali dovute all'inserimento del saldo del conto corrente postale al 31/12/2016.

Ratei e Risconti

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato.

Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell'inerenza, si imputano all'esercizio in cui si effettua il relativo impiego.

I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Non risultano Ratei e Risconti attivi per l'Ente alla data del 31/12/2016.

Patrimonio netto

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione: costituito dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo, al netto della voce "Netto da beni demaniali" e al netto del valore attribuito alle riserve;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.

Dall'analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2016 la situazione che emergeva era la seguente:

A) PATRIMONIO NETTO	
I) Netto patrimoniale	1.340.705,92
II) Netto da beni demaniali	-
	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.340.705,92

Riscontrando con le movimentazioni intercorse nella conversione si rileva il seguente prospetto:

<u>Patrimonio netto</u>	
Fondo di dotazione	1.340.705,92
Riserve	
<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-
<i>da capitale</i>	-
<i>da permessi di costruire</i>	- 797.224,83
<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	-
<i>altre riserve indisponibili</i>	-
Risultato economico dell'esercizio	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	543.481,09

Per la sezione in questione sono intervenute diverse variazioni sia di tipo formale sia di tipo sostanziale.

In particolare:

- Si è iscritto totalmente tra le Riserve da permessi di costruire l'importo che nel vecchio schema del Conto del Patrimonio rappresentava i Conferimenti per concessioni di edificare e i Conferimenti in conto capitale per un ammontare di euro 9.016,79.
- Si sono iscritti tra le Riserve da permessi di costruire le variazioni sostanziali dovute alla diminuzione del valore delle immobilizzazioni; all'inserimento del fondo crediti di dubbia esigibilità, del saldo del conto corrente postale e dell'IVA a credito; e alla quadratura dei debiti con il Rendiconto 2016.

Gli elementi patrimoniali passivi

Fondi per rischi e oneri

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

Le risultanze iscritte nello Stato Patrimoniale al 01/01/2017 sono riepilogate nello schema che segue:

<i>Fondi per rischi e oneri</i>	
Per trattamento di quiescenza	-
Per imposte	-
<i>Altri</i>	5.300,00
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)	5.300,00

Per la sezione in questione è stato inserito l'importo pari a euro 5.300,00 relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016.

Fondi di quiescenza e obblighi simili

La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio:

- i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.), per il personale dipendente;
- i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente;
- i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Tali fondi sono certi nell'esistenza ed indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri, come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza.

Fondo manutenzione ciclica

A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell'ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica.

Fondo per copertura perdite di società partecipate

Qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto.

Trattamento di Fine Rapporto

Debiti

Debiti da finanziamento

Sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

Debiti verso fornitori

I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Debiti per trasferimenti e contributi

Altri Debiti

Dall'analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2016 la situazione che emergeva era la seguente:

C) DEBITI	
I) Debiti di finanziamento	-
1) per finanziamenti a breve termine	-
2) per mutui e prestiti	383.028,34
3) per prestiti obbligazionari	-
4) per debiti pluriennali	-
II) Debiti di funzionamento	105.929,94
III) Debiti per I.V.A.	3.731,49
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	157,83
VI) Debiti verso:	-
1) imprese controllate	-
2) imprese collegate	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-
VII) Altri debiti	3.262,50
Totale	496.110,10

Riscontrando con le movimentazioni intercorse nella conversione si rileva il seguente prospetto:

D) Debiti	
Debiti da finanziamento	

<i>prestiti obbligazionari</i>	-
<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-
<i>verso banche e tesoriere</i>	-
<i>verso altri finanziatori</i>	392.592,68
Debiti verso fornitori	32.842,94
Acconti	-
Debiti per trasferimenti e contributi	
<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-
<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	17.996,98
<i>imprese controllate</i>	-
<i>imprese partecipate</i>	-
<i>altri soggetti</i>	250,00
Altri debiti	
<i>tributari</i>	4.725,32
<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	821,92
<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-
<i>altri</i>	46.880,26
Totale debiti	496.110,10

È da evidenziare che nella sezione in questione sono intervenute solo variazioni formali.

Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti.

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

Non risultano Ratei e Risconti passivi per l'Ente alla data del 31/12/2016.

Stato patrimoniale 31/12/2016 e Stato Patrimoniale di convertito 01/01/2017

Si fa rinvio alla documentazione allegata per visionare lo Stato patrimoniale approvato al 31/12/2016, redatto ancora nel rispetto del vecchio schema, e quello derivante dalle operazioni di conversione, allo 01/01/2017, adattato secondo i nuovi modelli documentali.